

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

N. r.g. 169-1/2025

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

dott. ssa ANTONELLA DRAGOTTO Presidente

dott. ssa ROBERTA BRERA Giudice

dott. MICHELE DELLI PAOLI Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in proprio da CRIVELLO ANTONINO (c.f. CRVNNN72H06G273Y) nato il 06.06.1972, e VITALE ANNA (c.f. VTLNNA74L58Z112Q) nata il 18.07.1974, entrambi residenti a

;

ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27, co. 2 e 3, lett. b), CCII, in relazione al luogo di residenza dei ricorrenti;

richiamato l'art. 66 CCII, che prevede la possibilità di assicurare il coordinamento tra le procedure proposte dai membri della stessa famiglia quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune, purché nella procedura le masse attive e passive restino distinte.

Nel caso di specie i ricorrenti persone fisiche sono coniugi ed inoltre il sovraindebitamento, per alcune posizioni, ha origine comune.

Ritenuto che la collocazione sistematica dell'art. 66 CCII nelle disposizioni di carattere generale (capo II del CCII, concernente le "*Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento*"), la renda applicabile anche alla liquidazione controllata.

Considerato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, dr. GIACOMO BIAGIOTTI, contenente la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai ricorrenti, oltre che l'analisi della



situazione economica, patrimoniale e finanziaria, come previsto dall'art. 269, comma secondo, CCII;

osservato che il sovraindebitamento, ex art. 2 lett. c) CCII, è la situazione di "*stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore e di ogni altro debitore (omissis)*" non fallibile e che, nel caso in esame, le parti ricorrenti sono legittimate a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio (non essendo applicabili i diversi istituti della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza) in quanto nel caso di specie entrambi i ricorrenti rivestono lo *status* di consumatore;

considerato che la debitrice A. VITALE, a fronte di un'esposizione debitoria di oltre € 283.000,00 svolge attività lavorativa di operatrice sociosanitaria che le garantisce un reddito annuo di € 19.075,00;

considerato che A. CRIVELLO, a fronte di un'esposizione debitoria di oltre € 348.000,00, svolge attività lavorativa per il Ministero della Giustizia che gli garantisce un reddito annuo lordo di soli € 24.799,00;

considerato che, a fronte dell'esposizione debitoria sopraindicata, ANTONINO CRIVELLO è soltanto titolare di un bene immobile del valore di € 175.000,00 mentre ANNA VITALE non possiede alcun bene utilmente liquidabile, ricorre nel caso di specie lo stato di sovraindebitamento;

rilevato che il piano prevede la vendita dell'immobile di proprietà di CRIVELLO e la messa a disposizione della procedura della quota di reddito di entrambi i ricorrenti eccedente il fabbisogno familiare per tre anni;

accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 66, 268 e 269 CCII e che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del medesimo codice;

Visto l'art. 270 CCII;

P.Q.M.

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione controllata nei confronti di CRIVELLO ANTONINO e VITALE ANNA;

nomina

il Giudice delegato in persona del dott. MICHELE DELLI PAOLI;



nomina

il liquidatore nella persona dell'Avv. MATTEO DELLA BONZANA;

ordina

al debitore di depositare entro 7 giorni l'elenco dei creditori

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.;

dispone

la pubblicazione della sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria, a cura del liquidatore e la sua trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari/PRA in relazione agli immobili e mobili registrati ricompresi nel piano di liquidazione

avverte

che per effetto di questa sentenza:

a norma dell'art. 150 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

a norma dell'art. 277 c.c.i., i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;

a norma dell'art. 151 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del c.c.i., salvo diverse disposizioni della legge;

a norma dell'art. 143 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

a norma dell'art. 142 c.c.i. richiamato dall'art. 270 c 5 c.c.i. la sentenza che dichiara aperta la liquidazione controllata priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione.



Rimette

al G.D su istanza apposita della ricorrente, la determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, co. 3, lett. b), c.c.i., analogamente a quanto dispone l'art. 146, co. 2, per la liquidazione giudiziale, così interpretato il riferimento, contenuto nell'art. 268, co. 4, lett. d), cit. al "giudice" in modo generico;

DISPONE che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura.

Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:

- a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;



b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 20.1.2026.

Il Giudice rel.

Dr. Michele Delli Paoli

La Presidente

Dr.ssa Antonella Dragotto

